

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3973 del 18/10/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA BERSANI ALBERTO DI MARCHETTI CESARE E MASSIMO S.N.C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI FABBRICAZIONE MANUFATTI IN CEMENTO, CALCESTRUZZO E GESSO DA SVOLGERSI NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC) , VIA CHERCHI.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4095 del 18/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciotto OTTOBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013 DITTA BERSANI ALBERTO DI MARCHETTI CESARE E MASSIMO S.N.C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI FABBRICAZIONE MANUFATTI IN CEMENTO, CALCESTRUZZO E GESSO DA SVOLGERSI NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC) , VIA CHERCHI.**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**VISTE:**

- l'istanza AUA della Ditta BERSANI ALBERTO DI MARCHETTI CESARE & MASSIMO S.N.C. - avente sede legale in Comune di Piacenza, Via Caramosino n° 22 - trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con nota del 28/06/2016, prot. n° 48050 (acquisita agli atti ARPAE in pari data con prot. n° PGPC/2016/6754, 6755, 6761, 6762 e 6764), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "fabbricazione manufatti in cemento, calcestruzzo e gesso" da svolgersi nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, Via Cherchi;
- la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con nota del 09/08/2016, prot. n° 67187 (acquisita agli atti di ARPAE il 10/08/2016 con prot. n° PGPC/2016/8743) e PEC del 21/09/2016 (acquisita agli atti di ARPAE in pari data con prot. n° PGPC/2016/10150);

**RILEVATO** che l'istanza è stata avanzata:

- per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- per ottenere, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura;
- per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;

**PRESO ATTO** che:

- le acque reflue provenienti dalle lavorazioni con levigatrice vengono trattate mediante una vasca di decantazione;
- lo scarico in uscita dalla vasca di decantazione è classificato come scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7 lettera e) del D. Lgs. n° 152/2006;
- lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche recapita in pubblica fognatura unitamente alle acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici);
- per quanto riguarda le emissioni in atmosfera la ditta dichiara che le lavorazioni previste all'interno del capannone (gettate e levigatura ad acqua) non generano emissioni in atmosfera. Le uniche lavorazioni che potrebbero generare emissioni di polveri si svolgeranno nell'area porticata esterna. Per le attività di scarico, stoccaggio delle materie prime polverulente e carico in betoniera l'Azienda comunica che verranno attuati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la dispersione di

polveri, compatibilmente con la natura prettamente artigianale e manuale delle lavorazioni svolte. In particolare, le materie prime in cumuli saranno contenute ai lati all'interno di celle in cemento...".

**RICHIAMATE** integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta conclusiva del 3/10/2016 - acquisiti i contributi istruttori degli Enti e Servizi competenti e tenuto conto che, per quanto attiene l'impatto acustico, il rappresentante del Comune ha ritenuto congrua alla vigente classificazione acustica comunale la valutazione di impatto acustico presentata dalla Ditta - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta BERSANI ALBERTO DI MARCHETTI CESARE & MASSIMO S.N.C., per l'attività di "fabbricazione manufatti in cemento, calcestruzzo e gesso" da svolgersi nell'impianto in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le " Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n. 5 del 30/4/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

## **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta BERSANI ALBERTO DI MARCHETTI CESARE & MASSIMO S.N.C. (C. FISC. 00772020335) - avente sede legale in Comune di Piacenza (PC), Via Caramosino n° 22 - per l'attività di "fabbricazione manufatti in cemento, calcestruzzo e gesso" da svolgersi nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, Via Cherchi. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
  - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura;
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

**EMISSIONE DIFFUSA (ESTERNA)**

- a) devono essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse (come le operazioni di stoccaggio delle materie prime polverulente e carico in betoniera). In particolare, le materie prime in cumuli, dovranno essere contenute all'interno di apposite celle in cemento;
- b) durante le fasi di carico/scarico deve essere rispettata l'altezza minima di caduta e garantita un'adeguata umidificazione;
- c) le lavorazioni di finitura superficiale devono essere effettuate tramite l'ausilio di attrezzature manuali presidiate da un aspiratore mobile dotato di un adeguato filtro;
- d) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti è fissato a **tre mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- e) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti è fissato a **quattro mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- f) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

3. **di impartire**, per lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni:

- a) tutti i pozzetti di ispezione, compreso quello di prelievo fiscale, dovranno essere mantenuti sgombri in modo da garantire, in ogni momento, ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti delle acque reflue; in particolare, il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta delle acque reflue, nonché essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- b) le acque reflue dovranno rispettare (prima della vasca decantazione) i limiti di cui alla Tab. 1, punto 5), della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;
- c) i limiti di emissione di cui alla precedente lettera b) non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- d) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- e) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e dell'impianto di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- f) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento della vasca di decantazione o avaria alle condotte fognarie, la ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera b) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- g) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o della modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

4. **di fare salvo che:**

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia della vasca di decantazione o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietato immettere in pubblica fognatura qualsiasi rifiuto comunque qualificato;
- dovrà essere comunicata entro 15 giorni al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, l'apertura dell'unità locale di via Cherchi e l'eventuale modifica della sede legale;

5. **di dare atto** che:

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**